

N. 00057/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01696/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1696 del 2012, proposto da:

Tmv Priore Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Domenichelli,
Franco Zambelli, Vittorio Domenichelli, con domicilio eletto presso
Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Tombolo, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
Calegari, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi
dell'art. 25, comma 2 c.p.a.;

per l'annullamento

dell'ordinanza 19/10/2012 n. 44 di "ingiunzione di demolizione
dell'ampliamento di un complesso artigianale realizzato in assenza di

titolo edilizio e di una cabina elettrica costruita con variazione essenziale dal relativo titolo edilizio"; del provvedimento 24/8/2012, prot. n. 9850 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, di "parziale diniego dell'istanza di accertamento di conformità di ampliamento consistente nella costruzione di un locale per i quadri elettrici e la costruzione di una cabina elettrica con variazioni essenziali rispetto alla licenza edilizia n. 6/74 del 4/3/1974" e della nota del 19/7/2012, prot. n. 8472 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di conformità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tombolo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il provvedimento con il quale, con riguardo alla domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente, non è stata rilevata la doppia conformità per quanto riguarda le seguenti opere realizzate in assenza di titolo:

- D. ampliamento del complesso artigianale consistente nella

costruzione di un locale nel quale sono stati alloggiati i quadri elettrici;

- E. costruzione di una cabina elettrica con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio n. 6/74 (in quanto realizzata a circa 34 mt. di distanza dal luogo autorizzato);

che il diniego di sanatoria è stato motivato con riferimento al contrasto delle opere così realizzate con l'attuale disciplina di zona (identificata, per le considerazioni espresse nel provvedimento impugnato, quale ZTO E2, intendendosi superata la disciplina derogatoria di cui alla Scheda 15, precedentemente prevista ai sensi dell'art. 126 L.r. n. 61/85), che non ammette interventi di ampliamento o nuova edificazione se non in funzione dell'attività agricola;

che a dette ragioni di incompatibilità si è aggiunta la rilevata inosservanza delle distanze dal confine di proprietà, così come dettagliatamente indicato nel provvedimento, e quindi il contrasto con l'art. 30 del regolamento edilizio comunale;

dato atto preliminarmente del fatto che la stessa amministrazione non disconosce la natura di volumi tecnici dei manufatti (così testualmente nel provvedimento impugnato: "Quanto al fatto che la cabina elettrica ed il locale destinato ai quadri elettrici 'si configurano sicuramente quali volumi tecnici', nessuna diversa e contraria argomentazione è stata sostenuta da questo ufficio nel preavviso di diniego");

considerato che, anche a voler ritenere applicabile la disciplina speciale contemplata dalla Scheda 15, permane per entrambi i manufatti la

violazione delle distanze dai confini, sia che si applichi la norma generale dell'art. 30 del regolamento edilizio, che peraltro espressamente cita i volumi tecnici e le cabine elettriche in particolare, sia che si invochino le distanze dai confini previste per le aree a destinazione industriale, superando quindi l'assunto sostenuto dall'amministrazione che ritiene si applichino le previsioni per le zone agricole;

che alcuna contestazione è stata sollevata in ordine alle misurazioni effettuate dall'amministrazione, né è stata impugnata la previsione contenuta nell'art. 30 R.E., né è stata fatta istanza di concessione in deroga;

ritenuto, concordemente con la giurisprudenza citata dalla difesa resistente, che anche per i volumi tecnici debbano essere rispettate le distanze da confini e costruzioni, attese le finalità sottese a tale osservanza, imposta dal codice civile ed eventualmente in termini più rigorosi dai regolamenti comunali;

rilevata, da ultimo, la natura di variazione essenziale dell'intervento che ha visto posizionata la cabina ad una distanza considerevole da quanto assentito con la licenza edilizia del 1974, così da legittimare l'ordine di demolizione impartito a seguito del diniego di sanatoria;

per dette considerazioni il ricorso non può trovare accoglimento e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida a favore della resistente nella somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)